



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 9 dell' 8/2/2005

In vigore dal 10 marzo 2005

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

1) La gestione spetta all'Ufficio Oggetti Rinvenuti che ha il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili rinvenute sul territorio del Comune di Genova (artt. 927 e seguenti).

Art.2

- 1) Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio deve essere accompagnato da rapporto con la descrizione, le circostanze del ritrovamento, le generalità del rinvenitore.
- 2) Gli oggetti consegnati all'Ufficio vengono registrati in ordine cronologico d'arrivo con tutte le successive operazioni (riconsegna, annotazioni varie ecc.).
- 3) Qualora l'oggetto sia deperibile, l'Ufficio provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione facendone relativa annotazione; analoga procedura viene attuata in caso ricorrano circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate per motivi di igiene.
- 4) Gli oggetti di valore o presunti tali come collane anelli, braccialetti, orecchini ecc. unitamente a valuta estera non commerciabile vengono custoditi in apposita cassaforte.
- 5) Le somme di denaro vengono versate alla Civica Tesoreria, la valuta straniera commerciabile previo cambio in euro.
- 6) Per motivi di sicurezza non vengono accettati contenitori (borse, valigie) chiusi. Qualora tali oggetti vengano recapitati in loco da privati, l'Ufficio provvede all'apertura degli stessi redigendo apposita relazione e, qualora sussistano dubbi in merito alla presenza all'interno di sostanze nocive o comunque pericolose, viene richiesto l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 7) L'Ufficio non risponde di irregolarità o danni che si possono verificare prima della consegna dei beni all'Ufficio.
- 8) E' di esclusiva pertinenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla legge 110 del 18/4/1975, eventualmente rinvenute sul territorio del Comune di Genova.

Art.3

1) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle cose in palese stato di abbandono. Né si applica ai veicoli a motore muniti di targa o di altro sistema di registrazione che consenta di individuare il proprietario.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Art.4

1) Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art 928 del C.C. con pubblicazioni effettuate mensilmente mediante elenchi affissi all'Albo Pretorio. L'elenco

del materiale ritrovato e ancora giacente nell'ufficio è consultabile per via informatica il mese successivo a quello del ritrovamento.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Art.5

- 1) In caso di documenti per i quali sia possibile risalire all'indirizzo del proprietario e lo stesso sia residente nel Comune di Genova, l'Ufficio è tenuto ad inviare comunicazione agli interessati, ma non a predisporre ricerche anagrafiche qualora gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo.
- 2) I documenti di residenti in altri Comuni vengono spediti al Sindaco del Comune di residenza unitamente ad eventuali portafogli, libretti o simili che li contengono, se di dimensioni ridotte. Nel caso siano contenuti in borse o involucri di dimensioni consistenti vengono trasmessi solo i documenti e l'interessato viene informato che quanto di sua proprietà può essere ritirato entro tre mesi o spedito con pacco postale con spese a carico del destinatario.
- 3) I documenti di cittadini stranieri vengono spediti con la stessa procedura di cui al punto 2 ai Consolati di pertinenza.
- 4) Quando trattasi di assegni, tessere bancomat, libretti di risparmio o simili, l'Ufficio contatta la Banca o Istituto emittente che provvederà ad informare i titolari dell'avvenuto rinvenimento.
- 5) Le persone invitate per il ritiro devono presentarsi personalmente o incaricare altri con apposita delega scritta .
- 6) In caso di decesso del titolare di documenti, gli stessi possono essere riconsegnati agli eredi purché muniti di regolare attestazione in tal senso.

RESTITUZIONE OGGETTI AL PROPRIETARIO

Art.6

- 1) Nel caso di oggetti senza indicazioni del proprietario, chi se ne dichiara titolare ha l'onere di fornire all'ufficio una descrizione particolareggiata dell'oggetto, le circostanze ed il luogo dello smarrimento e, se trattasi di oggetti di valore ed a discrezione dell'Ufficio, la denuncia di furto o smarrimento presentata all'Autorità di P.S.
- 2) L'ufficio annota le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.
- 3) L'ufficio non è tenuto a fornire la descrizione degli oggetti o di particolari a mezzo telefono
- 4) Non è consentito l'accesso ai locali adibiti a magazzino e ufficio per prendere visione del materiale giacente, ad eccezione di chiavi, occhiali e agende su autorizzazione del personale dell'Ufficio.
- 5) In caso di decesso del proprietario, l'oggetto può essere consegnato agli eredi purché muniti di regolare attestazione in tal senso.
- 6) Trascorso un anno dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio, gli oggetti possono essere consegnati solamente al rinvenitore.

DIRITTI FISSI E SPESE CUSTODIA

Art.7

1) Il proprietario o rinvenitore, per ritirare l'oggetto e/o i documenti, deve pagare ai sensi dell'art.929 del C.C. una somma a titolo di rimborso spese nella misura indicata dalle vigenti tariffe

PREMIO DI LEGGE AL RITROVATORE

Art.8

- 1) Ai sensi dell'art.930 del C.C., qualora ne faccia richiesta, al ritrovatore spetta un premio pari a un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede la cifra di € 5,16, il premio per il sovrappiù è pari ad un ventesimo. Se trattasi di cosa diversa dal denaro il valore viene stabilito dal Giudice
- 2) L'Ufficio comunicherà al proprietario i dati personali del rinvenitore, fatto salvo il diniego dello stesso rinvenitore.
- 3) L'Ufficio resta del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra proprietario e rinvenitore.
- 4) In caso di decesso del rinvenitore si applica il disposto dell'art. 6 punto 5

ACQUISTO DI PROPRIETA' DA PARTE DEL RITROVATORE

Art.9

- 1) Ai sensi dell'art. 929 del C.C. trascorso un anno dall'ultimo giorno della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore che lo potrà ritirare entro ~~TRE~~ **TRE** ~~MESI~~ dalla data predetta, previo pagamento delle spese di cui all'art. 7. Di tale termine viene data notizia al rinvenitore.
- 2) La consegna dell'oggetto al ritrovatore e' subordinata all'accertamento della sua identità personale.
- 3) Sono esclusi dalla consegna al ritrovatore i documenti ed oggetti contenenti dati sensibili o personali.
- 4) In caso di decesso del ritrovatore si applica il disposto dell'art.6 punto 5.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Art.10

- 1) Decorsi i termini previsti dall'art 9 senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare la cosa rinvenuta questa diventa proprietà dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Le somme di denaro vengono introitate sul capitolo di pertinenza.

3) Gli oggetti con valore commerciale vengono alienati a mezzo asta pubblica da attuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente e previa eliminazione dagli stessi dei dati sensibili o personali, quelli rimasti invenduti all'asta o che presentano qualche utilità possono essere donati ad Associazioni di beneficenza che ne facciano richiesta. L'ufficio provvede all'elencazione degli oggetti privi di valore commerciale da avviare alla distruzione informandone la Civica Amministrazione.